

**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E  
IRREGOLARITÀ  
WHISTLEBLOWING POLICY**

**Codice documento: PR95**

	<b>Funzione</b>	<b>Nome</b>	<b>Firma</b>
<b>Emissione</b>	SC Affari Generali e Legali	Avv. E. Quadri	
<b>Verifica</b>	SS Qualità e Risk Management	Dr.ssa M. Bricchi	
<b>Approvazione</b>	Direzione Amministrativa	Dr.ssa A. Pezzolla	
	Direzione Generale	Dr. A. Cordone	

LA PRESENTE PROCEDURA DOVRÀ ESSERE REVISIONATA ENTRO OTTOBRE 2028

## STORIA DELLE REVISIONI

<b>Numero revisione</b>	<b>Data revisione</b>	<b>Descrizione delle modifiche</b>
0	29/12/2014	Prima emissione
1	30/05/2016	Revisione completa in conformità alla “disciplina regionale delle misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti” approvata con DGR 2871 del 12.12.2014
2	14/12/2022	Revisione completa in conformità alla L. 179/2017 ed alle Linee guida ANAC 13/01/2020
3	25/10/2023	Revisione completa in conformità al D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019 ed alle Linee guida ANAC 12/07/2023

## SOMMARIO

<b>1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Abbreviazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 Definizioni .....</b>	<b>5</b>
<b>4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>6</b>
<b>5. SOGGETTI DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>7. MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>7.1 Canali interni .....</b>	<b>9</b>
<b>7.2 Canale esterno.....</b>	<b>10</b>
<b>7.3 Divulgazione pubblica .....</b>	<b>10</b>
<b>7.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria .....</b>	<b>11</b>
<b>8. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>11</b>
<b>9. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO .....</b>	<b>12</b>
<b>9.1 Forme di tutela del whistleblower.....</b>	<b>12</b>
<b>9.2 Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti.....</b>	<b>15</b>
<b>10. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER .....</b>	<b>16</b>
<b>11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>17</b>
<b>12. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>13. MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ANAC.....</b>	<b>17</b>
<b>14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI .....</b>	<b>18</b>
<b>15. REVISIONE PERIODICA DEL TESTO.....</b>	<b>18</b>
<b>16. DOCUMENTAZIONE CORRELATA .....</b>	<b>18</b>
<b>17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>18</b>

## **I. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO**

L'istituto cosiddetto *whistleblowing* è stato introdotto nel nostro Ordinamento dalla Legge n. 190/2012 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione») il cui art. 1, comma 51 ha inserito l'art. 54 bis al D.lgs. n. 165/2001 («Testo Unico del Lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione»), che prevede la tutela del pubblico dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistleblower*, ossia il dipendente pubblico che **segnala illeciti di interesse generale** e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo, salvaguardando l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.

L'istituto è stato modificato dapprima dalla L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che è intervenuta sul citato art. 54 bis per ricomprendere tra i soggetti destinatari della segnalazione, oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile, anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Successivamente, un'ulteriore riforma dell'istituto in argomento, ovvero la L. 30 novembre 2017 n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», ha, tra l'altro, riscritto la norma in parola.

Nel 2019 la normativa europea si è occupata di disciplinare primariamente un dovere di segnalazione, tratteggiando di conseguenza una particolare figura di *whistleblower*. Con la Direttiva (UE) n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione.

Obiettivo della Direttiva è disciplinare la protezione dei *whistleblowers* all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

La direttiva prevede una tutela per il *whistleblower*, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, per favorire l'emersione di illeciti commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico, ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Con la succitata Direttiva il *whistleblowing* ricopre il ruolo sia di strumento di prevenzione degli illeciti, sia di manifestazione di un diritto inteso come libertà di espressione.

Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il D.lgs. n. 24, del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.

Il suddetto D.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del *whistleblower*; in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Con Delibera n. 311, del 12 luglio 2023, ANAC ha approvato le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, approvando con il medesimo atto le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

La *whistleblowing policy* è volta ad incentivare e facilitare le segnalazioni, da parte dei dipendenti della Fondazione, di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*, in conformità alle Linee Guida ANAC approvate nell'adunanza del 12 luglio 2023.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto oggetto della presente procedura, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.

La procedura è rivolta a tutti coloro che operano nel contesto lavorativo della Fondazione in qualità di dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, nonché i volontari, i tirocinanti, gli specializzandi, i collaboratori, i libero-professionisti e i consulenti dell'Ente che a qualunque titolo prestino la propria attività professionale a favore della Fondazione.

## 3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

### 3.1 Abbreviazioni

ABBREVIAZIONE	DEFINIZIONE
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione
art.	Articolo
c.p.p.	Codice procedura penale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DPR	Decreto Presidente della Repubblica
L.	Legge
OIV/NVP	Nucleo di Valutazione delle Performance
PIAO	Piano Integrato di Attività e Organizzazione
PP.AA.	Pubblica/Pubbliche Amministrazioni
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza
RPCT	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
UE	Unione Europea
UPD	Ufficio procedimenti disciplinari

### 3.2 Definizioni

**Whistleblowing** (letteralmente, suonare il fischietto): segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, detto segnalante o whistleblower, riscontra in un'azienda o in un ente pubblico.

**Whistleblower**: ai sensi del D.lgs. 24/2023, è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)**: previsto dall'articolo 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dal 30 giugno 2022, mediante

emanazione del DPR n. 132 recante “Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80”, ha assorbito molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente e separatamente: Piano della performance, Piano dei fabbisogni del personale, Piano sul lavoro agile, Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l’obiettivo di razionalizzarne la disciplina in un’ottica di massima semplificazione.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT: persona fisica, individuata dagli organi di governo dell’Amministrazione, titolare di compiti stabiliti dalla legge e dalle indicazioni programmatiche dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a cui viene affidato il compito di gestire, coordinare e vigilare sulle “misure” di prevenzione del rischio corruttivo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, allo scopo di garantire un modello di tutela preventiva in grado di ridurre i fenomeni di cattiva amministrazione, non necessariamente rilevanti sotto il profilo penale.

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Trattamento dei dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

#### **4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in:

- Violazioni di disposizioni normative nazionali:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali,
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto, a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
- Violazioni di disposizioni normative europee:
  - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

In particolare l'oggetto della segnalazione comprende azioni od omissioni che:

- costituiscono reato, in particolare integrano i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale; costituiscono illecito civile, disciplinare o contabile a causa dell'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite;
- comportano danni patrimoniali all'Amministrazione di appartenenza, ad altre Amministrazioni o alla collettività;
- costituiscono violazioni ai Codici di comportamento (*"Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62), nonché ai comportamenti non conformi ai doveri d'ufficio;
- costituiscono violazioni al Codice di Comportamento aziendale, adottato ai sensi della normativa vigente in materia;
- sono indici sintomatici di malfunzionamento della Pubblica Amministrazione, quali – a titolo meramente esemplificativo – le condotte di spreco, le irregolarità contabili, l'assenza di trasparenza nelle assunzioni, il mancato rispetto dei tempi procedurali, l'uso distorto del potere discrezionale a fini meramente privati, l'abuso della funzione pubblica, il nepotismo ecc.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti,
- le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo.

Il *whistleblower* deve essere venuto a conoscenza di tali illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro. Non è necessario che questi abbia la certezza dell'illecito, ma è sufficiente il proprio ragionevole convincimento sulla base delle evidenze di fatto (c.d. fondato sospetto).

La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico del segnalante, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate al segnalante.

Non sono altresì ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

## **5. SOGGETTI DELLA SEGNALAZIONE**

IL SEGNALANTE o WHISTLERBLOWER: sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Fondazione in qualità di dipendenti, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato nonché i volontari, i tirocinanti, gli

specializzandi, i collaboratori, i libero-professionisti e i consulenti dell'Ente che a qualunque titolo prestino la propria attività professionale a favore della Fondazione. Possono altresì segnalare le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Fondazione anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

I suddetti soggetti possono effettuare la segnalazione:

- quando il rapporto di lavoro è in corso
- durante il periodo di prova
- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

#### I DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE:

La segnalazione può essere indirizzata:

- al RPCT della Fondazione, da prediligere, attraverso i canali interni messi a disposizione dall'Ente,
- all'ANAC, qualora il dipendente scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza, laddove sussistano le condizioni di cui al successivo paragrafo 7,
- all'Autorità Giudiziaria, ordinaria e contabile, qualora l'illecito ne abbia i presupposti.

## 6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RPCT di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. È necessario che la denuncia sia il più possibile circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal segnalante, nonché contenga, se possibile, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Fondazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

**Le segnalazioni anonime**, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare l'identità del segnalante, ove adeguatamente circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

La Fondazione considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione. In tali casi quindi le segnalazioni anonime vengono gestite secondo i criteri stabiliti, nei rispettivi ordinamenti, per le segnalazioni ordinarie.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati.

La Fondazione è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti, con modalità tali da garantire l'anonimato del segnalante, rendendo ad ogni modo possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'Autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 33 l.c.p.p.

L'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura competente, anche in assenza di specifiche sollecitazioni, in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

## **7. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti previsti dalla nuova normativa in materia (D.lgs. 24/2023), ovvero:

**Canali interni** (da prediligere in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione).

**Canale esterno** (gestito da ANAC).

**Divulgazione pubblica.**

**Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.**

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del **canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del suddetto D.lgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

### **7.1 Canali interni**

La Fondazione, mette a disposizione degli utenti legittimati ad effettuare la segnalazione l'apposito modulo MODI45 "Segnalazione di condotte illecite (c.d. *whistleblower*)", reperibile, unitamente alla presente

procedura, sulla intranet aziendale e una **piattaforma informatica** on-line a cui accedere direttamente dal sito web della Fondazione nell'area Amministrazione Trasparente, sezione "Altri contenuti – Corruzione – Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti attraverso un link".

Le caratteristiche di quest'ultima modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Al RPCT è affidata la protocollazione in via riservata delle segnalazioni e la tenuta del relativo registro, garantendone la riservatezza.

La segnalazione può essere altresì presentata con i seguenti canali interni:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, **whistleblowing@istituto-besta.it.**, accessibile unicamente al RPCT;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al RPCT; in tal caso, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "**riservata/personale**";
- verbalmente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta) mediante dichiarazione rilasciata al RPCT e riportata a verbale.

## 7.2 Canale esterno

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito,
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione,
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

E' possibile effettuare la segnalazione:

- accedendo all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente URL <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

## 7.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dal D.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni ovvero possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **7.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria**

Il D.lgs. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti segnalanti anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

In ogni caso l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

### **8. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione rivolta alla Fondazione sono affidate al RPCT che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e tutela della riservatezza (tanto del segnalante quanto del segnalato) effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, a richiedere eventuali integrazioni documentali o a fornire chiarimenti.

A tal fine, il RPCT può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, procede alla sua istruttoria, da concludersi entro trenta (30) giorni. In caso di particolare complessità, il termine di conclusione dell'istruttoria può essere prorogato a sessanta (60) giorni dal ricevimento della segnalazione.

Ai fini della verifica, il RPCT potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;

- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti manifestamente infondata, il RPCT provvede ad archivarla.

Se invece, all'esito della verifica, la segnalazione dovesse apparire fondata, il RPCT provvede ad inviare relazione al riguardo ai competenti organi (Direzione Strategica, UPD, OIV/NVP o altri soggetti individuati secondo il riparto delle competenze istituzionali della Fondazione).

Qualora, in relazione alla natura della violazione segnalata sussistano le condizioni di legge, il RPCT informa l'Autorità Giudiziaria competente, ordinaria o contabile. In tal caso ne dà comunicazione al segnalante, che è responsabile del trattamento dei dati.

Nella propria Relazione Annuale sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012, il RPCT dà conto del numero delle segnalazioni pervenute, del loro stato di avanzamento e degli esiti della sua applicazione da parte del personale e dei collaboratori e consulenti della Fondazione.

Il RPCT provvede altresì ad inviare annualmente alla Giunta di Regione Lombardia un questionario denominato "Relazione applicazione del whistleblowing da parte degli enti di cui all'All. A1 della L.R. 30/2006 (DGR 4878/2016)", nel quale relaziona circa gli esiti dell'attività di whistleblowing svolta nell'anno solare di riferimento.

## **9. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO**

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede un sistema di tutele offerte a colui che segnala, che effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Tale sistema di protezione comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal suddetto decreto, il legislatore ha previsto misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

### **9.1 Forme di tutela del whistleblower**

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA:** l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta ai paragrafi che precedono; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Amministrazione. Al fine di trattare le segnalazioni, la Fondazione, in qualità di titolare del trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento dei suddetti dati (RPCT ed eventuali suoi collaboratori).

La Fondazione ha altresì stipulato apposito accordo con la Società esterna proprietaria della piattaforma on-line utilizzata per le segnalazioni, di cui al paragrafo 7.1, nominandola "Responsabile del trattamento dei dati". La suddetta Società garantisce adeguate misure tecniche e organizzative al fine di assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza del segnalante.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In caso di espresso rifiuto da parte del segnalante alla rivelazione della sua identità, che risulti indispensabile ai fini del procedimento disciplinare, esso non potrà aver seguito.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.

Con il D.lgs. 24/2023 la riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. La riservatezza del segnalante è tutelata anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione di condotte illecite da parte del whistleblower, ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, è sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i.

La segnalazione è parimenti sottratta all'accesso civico, semplice e generalizzato, disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

**TUTELA DALLE RITORSIONI:** il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita al precedente punto 3.2 "Definizioni" della presente procedura. La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti, che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche "solo tentata o minacciata".

La nuova disciplina non fa più riferimento a misure discriminatorie né a misure organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione. Il decreto, propone una elencazione delle ritorsioni molto più ampia rispetto alla precedente disciplina, pur tuttavia, con carattere non esaustivo:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- 1) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- 2) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023;
- 3) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- 4) non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In assenza di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione - in analogia alla precedente disciplina - in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, utilizzando l'apposito portale dei servizi, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

ANAC valuta l'intento ritorsivo in collegamento alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (es. facilitatori, colleghi).

Se ANAC accerta la ritorsione:

- nullità della misura ritorsiva ed applicazione da parte di ANAC di una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione;
- in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

## **9.2 Tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti**

Il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante.

È prevista infatti sia la tutela della riservatezza del facilitatore che assiste il segnalante sia la tutela della riservatezza delle persone differenti dal segnalato, ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dalle amministrazioni/enti e da ANAC in conformità al decreto;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

## **10. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

All'insieme delle tutele riconosciute al *whistleblower* si aggiungono anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, in assenza delle quali, vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa, quali informazioni coperte dall'obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Devono ricorrere cumulativamente due condizioni perché l'esclusione della responsabilità operi nei casi di diffusione di informazioni:

- 1) fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
- 2) effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel D.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Sono altresì escluse della responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, anche per i comportamenti, gli atti o le omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Resta tuttavia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Fondazione C. Besta è il titolare del trattamento dei dati per le segnalazioni effettuate tramite il canale interno; il fornitore della piattaforma online dedicata alle segnalazioni, di cui al paragrafo 7.1, è nominato dal titolare quale Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016.

Il trattamento dei dati nell'ambito della gestione delle segnalazioni da parte dell'RPCT, appositamente autorizzato dal titolare, avviene in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

La Fondazione conserva i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Inoltre, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, effettua, tramite il DPO aziendale, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché l'aggiornamento del registro delle attività dei trattamenti, garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione e il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante.

Le persone coinvolte o le persone menzionate nella segnalazione, con riferimento ai dati personali delle stesse trattati nell'ambito della segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o c.d. diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti infatti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

## **12. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE**

Il RCPT promuove iniziative di sensibilizzazione sulle finalità e sull'utilizzo della presente *whistleblowing policy*, che sarà pubblicata nell'apposita area intranet e sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ente.

## **13. MISURE DI SOSTEGNO DA PARTE DI ANAC**

Presso ANAC è stato istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni;
- sui diritti della persona coinvolta;

- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'elenco dei suddetti Enti è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito istituzionale.

#### **14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante trascrizione integrale, in modo tale che la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante verbale. Anche in tal caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### **15. REVISIONE PERIODICA DEL TESTO**

La presente procedura potrà essere oggetto di revisione al fine di incrementare l'efficacia delle segnalazioni e una miglior comprensione della disciplina.

#### **16. DOCUMENTAZIONE CORRELATA**

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" – sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".
- Regolamento della Fondazione per l'attuazione del Regolamento UE/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Mod I45 Segnalazione di Condotte Illecite (c.d. *whistleblower*).

#### **17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA**

- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Codice Penale Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione – capo I – Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione;
- Codice Penale Titolo XII – Dei delitti contro la persona – Capo I dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
- Codice Penale Titolo XIII Dei delitti contro il patrimonio – Capo I dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o persone; Capo II dei delitti contro il patrimonio mediante frode;
- D.Lgs. 165/2001 – art. 54bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
- L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.



**PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E  
IRREGOLARITÀ  
WHISTLEBLOWING POLICY**

**COD: PR95**

- ANAC, Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (cd. whistleblowing), 13 gennaio 2020.
- D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937”.  
Delibera ANAC n. 311, del 12 luglio 2023, “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”